COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

# Art. 8 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

Il Ministero dei lavori pubblici potra' in ogni tempo ordinare delle visite, onde accertare che i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarita' del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfaccia alle condizioni sovraespresse, la Societa' dovra', nel limite di tempo che verra' assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che emaneranno dal Ministero, ferma la risponsabilita' che l'impresa possa aver incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

In caso di perdita di un piroscafo la Societa' dovra' surrogarlo nel termine di sei mesi, durante questo periodo essa potra' sostituirvi temporariamente un battello preso a nolo, purche' adatto al servizio e come tale accettato dalla Giunta speciale sopradetta.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi |
| Estremi | Legge 13 aprile 1862, n. 551 |
| Partizione | Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it